



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AFFARI
LEGISLATIVI, ISTITUZIONALI E
AVVOCATURA

SETTORE AUTONOMIE LOCALI ED
ELEZIONI

Genova, data del protocollo

Allegati: n. 2

Ai Sindaci dei comuni della
Liguria

e p.c.

alle Prefetture Liguri

al Ministero dell'Interno –
Dipartimento Affari Interni e
territoriali – Direzione centrale
per la Finanza locale

CIRCOLARE N. 3

Oggetto: Elezioni regionali 2024.
Individuazione delle spese sostenute
dai comuni ed ammissibili a rimborso
da parte di Regione Liguria

LORO SEDI

Si fa seguito alle precedenti circolari emanate da questo Settore per rappresentare che con delibera di Giunta regionale n. 809 del 30/8/2024 sono stati definiti i parametri massimi per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai comuni in occasione delle elezioni del 27-28 ottobre 2024, qui di seguito riportati:

- € 1,50 per elettore;
- € 650,00 per sezione elettorale con una maggiorazione del 40% per i comuni fino a 3 sezioni elettorali.

La medesima delibera ha demandato ad una successiva circolare della Direzione Generale Affari Legislativi, Istituzionali e Avvocatura - Settore Autonomie Locali ed elezioni la definizione del dettaglio delle spese ammissibili al rimborso, precisando, in ogni caso, che le spese rimborsabili dovranno riguardare oneri effettivamente sostenuti, documentati, inerenti ed autorizzati, secondo la normativa e le disposizioni vigenti

Si precisa che la Regione provvederà, inoltre, al rimborso delle spese che saranno anticipate da codeste amministrazioni per la corresponsione del trattamento dovuto ai componenti degli Uffici elettorali di Sezione secondo la misura specificata al successivo paragrafo 2), lettera A).

Le spese anticipate saranno rimborsate a seguito dell'approvazione, da parte della Regione, dei rendiconti di spesa presentati dai singoli comuni.

Con la presente circolare, in attuazione della richiamata DGR n. 809/2024 si procede all'individuazione delle categorie di spesa ammissibili a rimborso, specificando altresì talune ipotesi di esclusione dalla rimborsabilità per specifiche tipologie di spesa.

Si forniscono inoltre indicazioni operative concernenti la modalità di rendicontazione. A tal fine, in particolare, per standardizzare e rendere omogenea la presentazione dei rendiconti, facilitando le successive attività di verifica e liquidazione, si allegano alla presente appositi modelli che dovranno essere compilati e sottoscritti da Codeste Amministrazioni secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 per richiedere il rimborso delle spese elettorali sostenute in occasione delle prossime consultazioni regionali.

Oltre alla compilazione dell'allegata modulistica si specifica che i singoli comuni dovranno trasmettere, in linea con la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali n. 34/24 del 18/4/2024, l'intera documentazione comprovante le spese di cui si chiede la rendicontazione che qui in calce si riporta:

- a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si prega di invitare i comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;
- b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. Per i soli comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione;
- c) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc. Tali fatture dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
- d) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;
- e) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese;

Si precisa, sempre in linea con la succitata circolare DAIT n. 34/24 del 18/4/2024, per i soli comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l'avvenuta estinzione dei titoli.

Il rimborso a ciascun comune, previo espletamento delle attività di verifica sulla suddetta documentazione, sarà effettuato dall'Amministrazione Regionale per il tramite della Direzione Generale Affari Legislativi, Istituzionali e Avvocatura - Settore Autonomie Locali ed Elezioni, mediante liquidazione delle spese che risulteranno ammissibili.

Tutto ciò premesso qui di seguito si fornisce il dettaglio delle spese ammissibili a rimborso e i chiarimenti circa le relative modalità di rendicontazione.

INDICE

- 1) Termine, modalità e recapito per la presentazione del rendiconto;
- 2) Spese riconosciute dalla Regione e rendicontabili da parte dei comuni
 - A. Spese per i compensi corrisposti ai componenti dei seggi elettorali;
 - B. Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale;
 - C. Spese per l'assunzione da parte dei comuni di personale a tempo determinato, indispensabile per sopperire ad esigenze straordinarie connesse con la predetta consultazione;
 - D. Spese relative agli stampati e manifesti non forniti dalla Regione;
 - E. Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine, nonché per il collegamento con le sezioni elettorali ed il recapito dei plichi elettorali;
 - F. Spese per gli adempimenti previsti dalla disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese le spese per il montaggio dei tabelloni e l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale;
 - G. Spese postali e telegrafiche inerenti alle consultazioni;
 - H. Altre spese

1) Termine, modalità e recapito per la presentazione del rendiconto

La richiesta di rimborso, completo del rendiconto redatto secondo l'allegata modulistica e completata dalla succitata documentazione a corredo, deve essere presentato al Settore Autonomie Locali ed Elezioni di Regione Liguria **entro il termine perentorio di quattro mesi** dalla data di svolgimento delle consultazioni, e quindi entro il **28 febbraio 2025**, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8.

La presentazione dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: elettorale@pec.regione.liguria.it.

Ai fini della richiesta di rimborso dovranno essere utilizzati esclusivamente i modelli allegati sottoscritti digitalmente dal responsabile del servizio elettorale del

comune e dal Responsabile dell'Ufficio ragioneria, da compilarsi secondo le istruzioni allegata alla presente circolare.

2) Spese riconosciute dalla Regione e rendicontabili da parte dei comuni

Le spese anticipate dai comuni in occasione e per lo svolgimento delle elezioni regionali, rimborsabili dalla Regione, sono suddivise nelle seguenti categorie:

A - Spese per i compensi corrisposti ai componenti dei seggi elettorali

Le spese per i compensi dovuti ai componenti di seggio sono rimborsate nelle misure previste dall'art. 1 della legge n. 70/1980 applicabili anche alle elezioni regionali liguri, dal momento che la legislazione della Regione Liguria non ha innovato in materia.

Restano ferme, naturalmente, eventuali modifiche ad opera della normativa statale apportate successivamente alla data della presente.

A.1- ONORARIO

Misure ed attribuzione

Ai componenti dei seggi, sia normali che speciali, spetta un onorario fisso. Per l'imminente consultazione regionale (n. 1 scheda), le competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari sono quelle di seguito riportate:

Seggi ordinari:

Presidenti: € 150,00;
Scrutatori e Segretari: € 120,00.

Seggi speciali:

Presidenti: € 90,00;
Scrutatori e Segretari: € 61,00.

L'onorario, essendo forfettario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa.

Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione le amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme al Modello A, opportunamente modificato, di cui alle Istruzioni Ministeriali, da ultimo impartite con circolare DAIT n. 34/24 del 18/4/2024, da compilarsi

distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.

A.2 TRATTAMENTO DI MISSIONE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO: RIMBORSO SPESE

Diritto al trattamento di missione

La legge 13 marzo 1980, n. 70 ha stabilito che oltre all'onorario fisso, ai soli Presidenti dei seggi, compete il trattamento di missione, se dovuto. Tale diritto si matura allorché essi debbano recarsi fuori dal comune di residenza nel quale, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si presuppone abbiano anche la dimora abituale.

Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Ai sensi dell'art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto

Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1^a categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836).

I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

La spesa massima che può essere ammessa a rimborso, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1995, è stabilita nelle seguenti misure:

- a) complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto;
- b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1^a categoria).

Spese di viaggio e compensi chilometrici

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrisondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se l'uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.

Le spese inerenti al ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, considerato che al pagamento delle competenze in parola si provvede appena ultimate le operazioni di scrutinio e stante impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede.

Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio autostradale.

Inoltre, non è estendibile ai Presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito.

Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 12, della decreto legge, n. 78/2010, relativo all'utilizzo del mezzo proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso dei Presidenti di seggio può essere assentito l'utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l'utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni.

A.3 LIQUIDAZIONE

Liquidazione degli onorari

Come già precisato al precedente paragrafo "Onorario - Misure ed attribuzione", gli onorari dei componenti del seggio devono essere liquidati su prospetti conformi al modello A, opportunamente modificato, di cui alle Istruzioni Ministeriali da ultimo impartite con circolare DAIT n. 34/24 del 18/4/2024, che per le colonne dall'1 al 5 vengono compilati a cura dei Presidenti dei seggi.

In ordine alle ritenute erariali, si ricorda che l'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Prima di effettuare le liquidazioni i comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

Liquidazione dei rimborsi per le spese di viaggio

Il rimborso delle spese di viaggio potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi al modello B, opportunamente modificato, di cui alle Istruzioni Ministeriali da ultimo impartite con circolare DAIT n. 34/24 del 18/4/2024.

A corredo di dette tabelle occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.

Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.

Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro abitato.

In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto disciplinato in merito dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge n. 836/1973 calcolando le distanze secondo i percorsi più brevi.

Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell'interessato.

Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l'effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall'interessato, sotto la sua personale responsabilità.

I comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese di viaggio in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seggi.

Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica previsti dall'art. 12 della citata legge n. 836 del 1973.

Riepiloghi delle competenze pagate

I pagamenti effettuati per i titoli suindicati devono essere riepilogati su prospetti conformi al modello C, opportunamente modificato, di cui alle Istruzioni Ministeriali da ultimo impartite con circolare DAIT n. 34/24 del 18/4/2024.

Gli importi di tali pagamenti devono essere indicati nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a presentare alla Regione, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni stesse, secondo le istruzioni già impartite e nei limiti indicati nella premessa della presente circolare.

B - Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale

Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate e retribuite nel rispetto della vigente disciplina normativa e contrattuale.

L'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 stabilisce che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il **cinquantacinquesimo giorno antecedente** la data delle consultazioni (**2 settembre 2024**) e termina il **quinto giorno successivo** al giorno delle consultazioni stesse (**2 novembre 2024**).

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, che non potrà, in alcun caso, essere superato; dispone altresì la necessità della determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, da adottarsi preventivamente da parte dei responsabili dei servizi individuati dall'articolo 107 del TUEL, pena l'inibizione del pagamento dei compensi. Nella determina dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto con il relativo numero di ore di lavoro straordinario da effettuarsi nonché le funzioni da assolvere.

La richiamata disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n. 66/2003 e con le previsioni del C.C.N.L.

Per quanto concerne la disciplina del lavoro straordinario, oggi contenuta all'interno dell'articolo 32 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022, la stessa deve essere altresì integrata con ulteriori disposizioni contrattuali tra cui, in particolare, l'articolo 14 del C.C.N.L. 1° aprile 1999, successivamente integrato dall'articolo 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.

L'articolo 39 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, tutt'ora vigente, reca la particolare disciplina del lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, disponendo che le prestazioni di lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorrono ai limiti di cui al richiamato

articolo 14 C.C.N.L. 1999. Lo stesso articolo 14, comma 2, prevede, infatti, che le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del succitato articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga ai principi di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Tale possibilità è in ultimo confermata dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del C.C.N.L. del 16 novembre 2022 laddove dispone che ai titolari degli incarichi di Elevata qualificazione, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, può essere erogato il compenso per lo straordinario elettorale di cui all'articolo 39, comma 2, C.C.N.L. 14 settembre 2000.

A tal fine gli enti provvedono a calcolare e acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali effettuato dal personale in parola, le quali dovranno essere erogate in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'articolo 10 dello stesso contratto 31 marzo 1999, e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione.

Per quanto attiene alla determinazione della misura oraria del lavoro straordinario dovrà farsi riferimento all'articolo 32 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all'articolo 74, comma 2, lett. b), del medesimo C.C.N.L., incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

Relativamente all'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali si fa presente che tale attività, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Al riguardo, si rileva che l'articolo 16 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso sia correlato in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

Si precisa, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario non figura tra quei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, come individuati dall'articolo 20, comma 2, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2010, disciplinante l'onnicomprendività del rapporto di lavoro del citato personale dirigenziale.

Riguardo alle eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni, o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa, conformemente alla citata Circolare DAIT n. 34/24 del 18/4/2024, che dette prestazioni dovranno essere preventivamente

autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla Regione. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Si segnala, in ogni caso, che gli enti tenuti a presentare il rendiconto anche per il suddetto personale dipendente o assegnati alle Unioni di Comuni, sono soltanto i Comuni. Ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i Comuni.

Infine, si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato D.L. n. 8/1993.

Il personale già assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro supplementare o straordinario, si fa riferimento alla vigente disciplina contrattuale

C - Spese per l'assunzione da parte dei comuni di personale a tempo determinato, indispensabile per sopperire ad esigenze straordinarie connesse con la predetta consultazione

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario.

Come per gli ulteriori dipendenti comunali è ammessa a rimborso, fermo comunque il rispetto dei vincoli normativi e delle norme contrattuali in materia, la sola spesa relativa al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo intercorrente tra il cinquantesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa.

Non saranno rimborsate spese di personale inerenti contratti che non diano luogo a rapporto di lavoro subordinato con l'ente stesso, con l'acquisizione dello status di pubblico dipendente.

D - Spese relative agli stampati e manifesti non forniti dalla Regione

Il rimborso è limitato agli eventuali stampati, prodotti di software sostitutivi nonché manifesti strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale; sono esclusi quelli di sporadico uso e di scarso contenuto, alla cui fornitura si dovrà provvedere a cura dei singoli Comuni.

Sono da escludersi, ad esempio, l'acquisto di computer, stampanti, scanner materiale informatico e simili.

E - Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine, nonché per il collegamento con le sezioni elettorali ed il recapito dei plichi elettorali

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà del comune, l'acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie, al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale e al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura dei comuni.

I rimborsi spesa inerenti ai collegamenti corrisposti al personale e rendicontati sono ammissibili solo se compiutamente disciplinati in provvedimenti dell'ente.

In ordine alla pulizia dei locali scolastici sedi di seggio, si precisa che sarà rimborsabile esclusivamente quella effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi. Si precisa che le pulizie in argomento possono essere eseguite dalla stessa ditta che svolge regolarmente le pulizie in ambito scolastico oppure in economia con personale dipendente dal comune. In tale ultimo caso sarà rimborsato il solo materiale di pulizia regolarmente documentato.

Si segnala che il materiale di cancelleria ad uso degli uffici di sezione e le urne saranno fornite direttamente da parte di Regione Liguria insieme al restante materiale (verbali, stampati, schede elettorali) essenziale per il funzionamento degli uffici di sezione.

F - Spese per gli adempimenti previsti dalla disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese le spese per il montaggio dei tabelloni e l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale

Sono rimborsabili le spese per il montaggio e l'installazione dei tabelloni per lo svolgimento della propaganda elettorale, compreso quello per l'acquisto di materiale di consumo vario, attraverso contratti stipulati dai quali si evincano l'esplicita correlazione tra la spesa sostenuta e la consultazione elettorale regionale.

In riferimento allo svolgimento della propaganda elettorale, analogamente a quanto già avvenuto in occasione delle elezioni regionali 2020, si segnala fin d'ora che i comuni, nell'organizzare i relativi spazi pubblicitari, dovranno considerare la necessità di prevedere apposite installazioni non solo per la propaganda delle liste circoscrizionali di candidati, ma anche per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Anche gli oneri per l'organizzazione di questi spazi saranno rimborsati da questa amministrazione.

Si evidenzia in ogni caso, come ribadito dal successivo elenco delle spese non rendicontabili, che **non saranno rimborsate le spese per l'acquisto dei tabelloni.**

G - Spese postali e telegrafiche inerenti alle consultazioni

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

- 1) plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli Affari Esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci;
- 2) plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze Armate o di altri corpi militarmente organizzati;
- 3) i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. È altresì consentito ai Sindaci dei comuni sprovvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono.

Non sono oggetto di rimborso da parte della Regione le spese sostenute per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero circa la data di svolgimento delle elezioni regionali. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, le spese per la spedizione per posta prioritaria delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero sono a carico dello Stato e potranno essere rendicontate dai comuni alle Prefetture di competenza entro 4 mesi dalla data delle consultazioni elettorali.

H - Altre spese

Sono ammesse a rimborso altre spese non contemplate nella casistica precedente, a condizione che riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai comuni, in misura riconosciuta congrua dai competenti funzionari, per le quali sia dimostrabile, con formale documentazione, l'oggettiva necessità per l'organizzazione e lo svolgimento della consultazione.

Tra le "Altre spese" rientrano anche gli oneri effettivamente sostenuti per i collegamenti telefonici straordinari nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati, ad esclusione delle spese connesse all'uso di dispositivi mobili.

Sono in ogni caso **non rimborsabili** le seguenti tipologie di spesa elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- personale ATA delle scuole la cui ammissibilità a rimborso, dal 2009, è esclusa anche dalle istruzioni ministeriali che non contemplano l'ammissibilità a rimborso delle spese suddette;
- stampati, manifesti e software di sporadico uso e scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali;
- fornitura di cabine elettorali;
- fornitura di tabelloni per affissioni di propaganda elettorale;
- fornitura di bandiere, transenne, tavoli ed altri arredi per le sezioni elettorali comunali, né la spesa per l'affitto di locali comunali per dette sezioni o per quelli adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale;
- fornitura di tavoli e sedie per i seggi;
- ricariche telefoniche;
- le spese per la consegna delle tessere elettorali, anche tramite il servizio postale, fatta eccezione di quanto elencato al punto 2) della precedente lettera G);
- oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali le leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerli;
- materiale per l'alloggiamento del personale militare;
- cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione elettorale in quanto ai sensi della legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 17 e della circolare n. 68/2023 del Ministero dell'Interno le spese per la spedizione per posta prioritaria delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero sono a carico dello Stato e potranno essere rendicontate dai Comuni alle Prefetture di competenza entro 4 mesi dalla data delle consultazioni elettorali.

Si ringraziano Codeste Amministrazioni per la fattiva collaborazione che sarà resa al fine del buon esito dell'organizzazione delle imminenti elezioni regionali.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Elena Zunino